

## **Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 58 DEL 28/11/2024**

**Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 DELLA L.R. 10/2023.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di Novembre alle ore 17:30 presso la sala delle adunanze sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| <b>NOME</b>          | <b>FUNZIONE</b> | <b>PRESENZA</b> |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| FAVRE FRANCESCO      | Sindaco         | Presente        |
| SUSANNA MAURA        | Vice Sindaco    | Presente        |
| BREAN LEO            | Consigliere     | Presente        |
| CIOCCHINI MARCO      | Consigliere     | Presente        |
| CONTE LINA           | Consigliere     | Presente        |
| CORTESE PAOLA        | Consigliere     | Presente        |
| GAL IVO              | Consigliere     | Presente        |
| PEROSINO ALESSANDRO  | Consigliere     | Presente        |
| PICCOLI FREDERIC     | Presidente      | Presente        |
| ROLLANDIN CHRISTINE  | Consigliere     | Presente        |
| SABOLO ALEX          | Consigliere     | Presente        |
| TRIGLIA NICOLA       | Consigliere     | Presente        |
| CASTIGLIONI MAURIZIO | Consigliere     | Presente        |
| MERLIN GIACINTA      | Consigliere     | Presente        |
| CAMOS ERIK           | Consigliere     | Presente        |
| JACQUEMET CARMEN     | Consigliere     | Presente        |
| ROLLANDIN PAOLO      | Consigliere     | Presente        |

Totale Presenti: 17  
Totale Assenti: 0

Assiste Il Segretario Comunale - Dott. Riccardo Mantegari.

Il Sig. Dott. Frederic Piccoli – Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in materia di competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (TUEL) e s.m.i.;
- il D.lgs. 23.11. 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e s.m.i.;
- il D.lgs. 10.08.2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- la legge n. 243/2012 come modificata e integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- la legge regionale 19 dicembre 2023 n. 26 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali)”*;
- il disegno di legge regionale n. 127/XVI (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali”*) approvato dalla Giunta regionale in data 3.11.2023 e presentato in Consiglio il 7.11.2023;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 29, comma 1, della L.r. 11 dicembre 2015, n. 19, gli enti locali della Valle d'Aosta sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nel D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO:

- che con D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* è stata introdotta all'art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- che all'articolo 32 della L.r. 13 dicembre 2011, n. 30 recante ad oggetto *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), modificazioni di leggi regionali”*, in

attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del succitato D.lgs. 23/2011, è stato stabilito:

- a.1) al comma 1, che, a decorrere dall'anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- a.2) al comma 2, che le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- b.1) DGR n. 55, in data 13 gennaio 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della L.r. 30/2011, la disciplina dell'imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012;
- b.2) DGR n. 2479, in data 21 dicembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2013;
- b.3) DGR n. 2122, in data 20 dicembre 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2014, le modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con la deliberazione di cui al punto b.2);
- b.4) DGR n. 599, in data 6 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con le deliberazioni di cui ai punti b.2) e b.3);

RICHIAMATE altresì le deliberazioni del Consiglio comunale di Saint-Vincent:

- n. 8 del 29/02/2012, con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il regolamento di attuazione con le relative tariffe, con effetto dal 01/01/2012;
- n. 5 del 28/02/2013 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione con le relative tariffe, con effetto dal 01/01/2013;
- n. 13 del 13/03/2014 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento dell'imposta di soggiorno, con decorrenza 01/01/2014 e attualmente vigente con successive modificazioni e integrazioni;
- n. 6 del 28/02/2023 con la quale si sono approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2023;

RICHIAMATA la L.r. 18 luglio 2023, n. 10 (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*), e, in particolare:

- c.1) l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la presente legge regionale disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del D.lgs. 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);
- c.2) gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (*Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche*), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
- c.3) l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR), adottata previo parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL) e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le

associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;

c.4) l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:

- interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
- progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- progetti di mobilità turistica interna;
- interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;

c.5) l'articolo 10, comma 1, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della L.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che l'imposta di soggiorno dalla stessa stabilita si applichi a decorrere dal **1° maggio 2024**;

**RICHIAMATE:**

- la L.r. 24 giugno 2024 n. 9 "*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024*";
- la L.r. 24 settembre 2024 n. 17 "*Modificazione alla L.r. 10/2023. (Disciplina dell'imposta di soggiorno)*";

CONSIDERATO che la Giunta regionale ha approvato in data 9 ottobre 2023 la DGR n. 1146, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.r. 10/2023, concernente le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta di cui all'Allegato A) alla stessa; le disposizioni contenute nella DGR 1146/2023 si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024, mentre fino alla data del 30 aprile 2024, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale già adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della L.r. 30/2011;

RILEVATO che le tariffe minime stabilite dalla DGR n. 1146/2023 sono:

**Per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan**

1. Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della L.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della L.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:

- a) euro 0,50, per gli alberghi a 1 stella;
- b) euro 1,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;
- c) euro 1,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
- d) euro 2,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
- e) euro 3,00, per gli alberghi a 4 stelle superior;
- f) euro 4,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.

2. Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della L.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
  - a) euro 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
  - b) euro 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
  - c) euro 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
3. Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della L.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 1,50 per autocaravan per ogni notte di sosta.

#### **Per le strutture extralberghiere e agrituristiche:**

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della L.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della L.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della L.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.
2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:
  - a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
  - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
    - b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
    - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);
    - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
  - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
  - d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
    - d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;
    - d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
    - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
  - e) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
    - e1) euro 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
    - e2) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
    - e3) euro 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
    - e4) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
    - e5) euro 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
    - e6) euro 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
    - e7) euro 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della L.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della L.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 0,50, per persona per notte di soggiorno.

#### **Per gli alloggi ad uso turistico**

Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla L.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della L.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del

Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla L.r. 13/1998, secondo le seguenti tariffe minime:

- a) euro 0,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Allein, Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Donnas, Doues, Fontainemore, Gressan (con l'esclusione della frazione Pila), Hône, Introd, Issogne, Jovençon, Lillianes, Montjovet, Nus (con l'esclusione della frazione Saint-Barthélemy), Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Saint-Georges Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes, Verrès e Villeneuve;
- b) euro 1,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Antey-Saint-André, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Issime, La Magdeleine, La Salle, Morgex, frazione Saint-Barthélemy in Comune di Nus, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche;
- c) **euro 1,50**, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Aosta, Châtillon, Pré-Saint-Didier e **Saint-Vincent**;
- d) euro 2,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Ayas, Cogne, Courmayeur, frazione Pila in Comune di Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile e Valtournenche.

PRESO ATTO che il Comune di Saint-Vincent è stato inserito nell'elenco di cui alla lettera c) del suddetto articolo 4 dell'Allegato A) alla deliberazione n. 1146/2023;

DATO ATTO che:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive extra-ricettive o alloggi ad uso turistico presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- la misura dell'imposta deve essere applicata dal Comune secondo un principio di gradualità e comunque per un importo non inferiore a 50 centesimi e sino all'importo massimo di euro 5 per notte di soggiorno;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.r. n. 10/2023, occorre definire, con deliberazione dell'organo competente, la misura dell'imposta da applicarsi nei singoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno;

ATTESA pertanto la necessità di determinare gli importi dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 ed alla contestuale verifica della congruità della stessa in relazione alla normativa vigente ed alle poste inserite nello schema di bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 28.11.2023 ad oggetto "Imposta di soggiorno. Determinazione tariffe anno 2024 ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.r. 10/2023" con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno, a partire dal 1° maggio 2024, fissate nella misura minima disposta dalla summenzionata DGR 1146/2023;

ESAMINATE le tariffe in vigore relative all'imposta di soggiorno e ritenuto di confermarle anche per l'esercizio 2025;

VISTO l'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "*Decreto Rilancio*", conv. con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) che ha modificato il ruolo giuridico del gestore della struttura ricettiva,

facendolo passare da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (Ente Locale) a soggetto responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio;

VISTO l'art. 5 dell'allegato A) alla DGR n. 1146/2023, che specifica che i soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 della L.r. 10/2023, sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima L.r. 10/2023 e nei locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla L.r. 11/2023;

VISTI gli art. 4, commi 2 e 3, e 10, commi 1 e 2, della L.r. n. 10/2023;

VISTI l'art. 21, comma 2, lettera k), e comma 3, lettera h) e l'art. 23, comma 2 della L.r. 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 12 del vigente Statuto comunale e in particolare il comma 3 che attribuisce alle competenze del Consiglio comunale, tra le altre:

- lett. g) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle tariffe stesse;
- lett. h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, e la documentazione allegata, è stata oggetto di esame da parte della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in materia di Bilancio e attività produttive, competente per materia, in data 25/11/2024 come risulta dal verbale in atti, con il quale si esprime parere favorevole;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI, sotto la moderazione del Presidente del Consiglio comunale:

- **Assessore Marco CIOCCHINI:** illustra la proposta di deliberazione ripercorrendo gli aggiornamenti legislativi in materia e affermando che, per l'anno 2025, si intende applicare le tariffe minime previste dalle vigenti disposizioni normative regionali;
- **Consigliere Erik CAMOS:** chiede conferma che le tariffe siano le stesse di quelle vigenti, a regime, nell'anno corrente;
- **Assessore Marco CIOCCHINI:** conferma che le tariffe proposte sono le medesime applicate a far data dal 1° maggio 2024.

RILEVATA l'assenza di dichiarazioni di voto;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Consiglieri presenti: | 17      |
| Consiglieri astenuti: | nessuno |
| Consiglieri votanti:  | 17      |
| Voti favorevoli:      | 17      |
| Voti contrari:        | nessuno |

## DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI CONFERMARE per l'anno 2025, le tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per notte di soggiorno, nella misura minima fissata dalla L.r. 10/2023, come di seguito indicato:

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>STRUTTURE ALBERGHIERE E RTA (art.2, c.2 lett. a) L.r. 10/2023)</b>                                                               |           |
| 1 stella                                                                                                                            | euro 0.50 |
| 2 stelle                                                                                                                            | euro 1.00 |
| 3 stelle                                                                                                                            | euro 1.50 |
| 3 stelle superior                                                                                                                   | euro 1.50 |
| 4 stelle                                                                                                                            | euro 2.50 |
| 4 stelle superior                                                                                                                   | euro 3.00 |
| 5 stelle                                                                                                                            | euro 4.00 |
| <b>CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI (art.2, c.2 lett. c) L.r. 10/2023)</b>                                                             |           |
| 1 stella – 2 stelle                                                                                                                 | euro 0.50 |
| 3 stelle                                                                                                                            | euro 1.00 |
| 4 stelle                                                                                                                            | euro 1.50 |
| <b>AREE ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA DI AUTOCARAVAN (art.2, c.2 lett. c) L.r. 10/2023)</b>                                       | euro 1.50 |
| <b>STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE (art.2, c.2 lett. b) L.r. 10/2023) E AGRITURISTICHE (art.2, c.2 lett. d) L.r. 10/2023)</b> |           |
| Attività con prezzo medio fino a euro 20,00                                                                                         | euro 0.50 |
| Attività con prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00                                                                           | euro 1.00 |
| Attività con prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00                                                                           | euro 1.50 |
| Attività con prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00                                                                          | euro 2.00 |
| Attività con prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00                                                                         | euro 2.50 |
| Attività con prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00                                                                         | euro 3.00 |
| Attività con prezzo medio oltre euro 200,00                                                                                         | euro 4.00 |
| <b>CASE PER FERIE AUTOGESTITE</b>                                                                                                   | euro 0.50 |
| <b>ALLOGGI AD USO TURISTICO – LOCAZIONI BREVI</b>                                                                                   | euro 1.50 |

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. B) della L.r. 10/2023, le tariffe di cui alla precedente tabella sono ridotte del 50% per il periodo dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre di ciascun anno, fermo restando l'importo minimo della tariffa stabilito dall'art. 3, comma 1, della L.r. 10/2023, pari a euro 0,50.*

2. DI STABILIRE che, mediante l'introito dell'imposta di soggiorno sarà assicurata parte della copertura del costo per gli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, in coerenza con le vigenti disposizioni normative;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini di legge, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, ai sensi dell'art. 172, comma I, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i e del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione All. 4/1 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al CELVA, alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche e agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Dott. Frederic Piccoli

Il Segretario Comunale  
Dott. Riccardo Mantegari

(atto sottoscritto digitalmente)